

## La conservazione delle scritture notarili in Liguria fra medioevo ed età moderna

AUSILIA ROCCATAGLIATA

Per individuare le modalità di conservazione delle scritture notarili liguri fra medioevo ed età moderna occorre partire dalle compilazioni statutarie che testimoniano il costante controllo dell'autorità pubblica sui notai, nel loro duplice ruolo di liberi professionisti e di scribi o cancellieri. Il panorama delle fonti normative disponibili è purtroppo assai disomogeneo: per Genova, a fronte di un'imponente documentazione che risale alla metà del secolo XII, a partire dal cartolare di Giovanni Scriba<sup>1</sup>, non sono pervenuti statuti politici anteriori al 1363<sup>2</sup>; non conosciamo quindi come fossero regolati i due archivi notarili *deversus Burgum* e *deversus Castrum* gestiti dal Comune, di cui si ha notizia all'inizio del Trecento, né possiamo seguire le fasi successive di privatizzazione di tali archivi, affidati al Collegio dei notai dal terzo quarto del Quattrocento sino alla fine della Repubblica di Genova<sup>3</sup>. Per altri centri della Liguria come Albenga, Sarzana e Savona disponiamo invece di numerose redazioni statutarie bassomedievali che consentono di cogliere specificità locali, innovazioni e persistenze nel tempo in campo archivistico, mentre le fonti moderne attestano la progressiva omologazione delle pratiche conservative a seguito della perdita autonomia politica.

Partiamo da Albenga: dagli statuti del 1288 risulta che proprio in quell'anno il Comune promosse la costituzione di un Collegio di notai i cui membri potevano scegliere i loro rappresentanti e definire, anche a maggioranza, la normativa interna; l'iscrizione, ri-

servata ai cittadini di Albenga o della sua giurisdizione, maggiori di diciotto anni, consentiva di esercitare la professione e di accedere alle scrivanie comunali<sup>4</sup>. Non esisteva un archivio delle scritture notarili, ma l'autorità pubblica vigilava sulle carte dei rogatori morti per evitarne la dispersione. Podestà e giudice dovevano ricercare tutte le scritture detenute indebitamente da privati e affidarle a un notaio scelto dagli eredi, che era tenuto a custodirle, inventariarle e rilasciarne copia. Si salvaguardava comunque il diritto dell'erede notaio di trattenere presso di sé le scritture del parente defunto o di recuperarle, una volta acquisita la qualità tabellionale<sup>5</sup>.

Una successiva redazione statutaria di metà Trecento, che mantenne l'impianto normativo del 1288, ripropose invariate le norme sulle scritture dei notai defunti e introdusse invece un'importante novità per l'archivio storico del Comune: essa impose al magistrato di far ricercare tutti i registri degli scribi della curia di Albenga e farli riporre nella cancelleria, ove doveva essere predisposto un archivio dotato di chiavi, in modo da garantirne la conservazione e consentire il rilascio di copie<sup>6</sup>: gli atti erano quindi destinati all'archivio pubblico, gli istrumenti rimanevano ai notai.

Il dettato degli statuti del 1288, rivisti a metà '300, fu ripreso quasi integralmente nell'edizione a stampa del 1519 che ripropose la normativa sui registri degli scribi di curia, da versare nella cancelleria del Comune, e confermò le disposizioni sulle scritture dei notai morti, con qualche interessante novità: come per il passato il magistrato le doveva affidare a uno o più

<sup>1</sup> Questo contributo riprende, ampliandola, la relazione presentata all'Incontro di studi su "Archiviazione e conservazione: dall'*instrumentum* all'atto pubblico informatico", promosso dal Centro Studi per la storia del notariato genovese "Giorgio Costamagna", che si è tenuto il 4 dicembre 2009 presso l'Archivio di Stato di Genova.

<sup>2</sup> CHIAUDANO, MORESCO 1935.

<sup>3</sup> PIERGIOVANNI 1980, pp. 17-30, 34-35, 87-101; *Repertorio degli statuti* 2003, pp. 17-39.

<sup>4</sup> COSTAMAGNA 1970, pp. 217-249; COSTAMAGNA 1990, pp. 7-20; ASSINI 1994, pp. 215-228.

<sup>5</sup> *Statuti Albenga* 1995, pp. 188-189, cap. 213 *De collegio scribarum*; ROCCATAGLIATA 2001, pp. 124-125.

<sup>6</sup> *Statuti Albenga* 1995, p. 147, cap. 149 *De libris capitulorum et cartulariis communis et defunctorum notariorum inquirendis*; ROCCATAGLIATA 2001, p. 125.

<sup>7</sup> ACCAME 1901, pp. 313-314, cap. 84 *De cartulariis notariorum defunctorum et Comunis*; ROCCATAGLIATA 2001, pp. 126-127.

notai scelti dagli eredi, purché appartenessero al Collegio ed esercitassero la professione; i consoli dell'associazione dovevano far riporre e custodire le scritture entro un mese e, se non erano in grado di provvedere, potevano ricorrere alla pubblica autorità perché obbligasse alla consegna i detentori abusivi di cartolari<sup>7</sup>.

Questo modello conservativo, che non prevedeva la creazione di un archivio notarile ma affidava la conservazione delle scritture a rogatari, eredi del defunto o nominati dall'autorità pubblica, perdurò a lungo ad Albenga e fu esteso a tutto il Dominio della Repubblica di Genova a partire dal 1653, come vedremo più avanti.

Più articolata e complessa risulta la normativa adottata a Sarzana, anche per le diverse influenze esercitate nella zona da Pisa, da Firenze e infine da Genova<sup>8</sup>. Dalla più antica redazione statutaria del 1269 non risulta che a quella data esistesse già un'associazione di notai, ma le norme regolavano la stesura dei contratti e la conservazione delle carte dei notai defunti: se un rogatario aveva affidato a un collega il suo archivio, se ne rispettava la volontà, altrimenti spettava al podestà assegnarlo a un professionista che si impegnava alla custodia ed era autorizzato a rilasciare copie, dividendo il compenso con gli eredi<sup>9</sup>.

La successiva compilazione statutaria del 1330, che riflette il passaggio di Sarzana alla signoria pisana, attesta invece che era attivo a Sarzana un Collegio di giudici, medici e notai, ma non sappiamo se preesistesse come tale o se sia stato introdotto a quella data<sup>10</sup>. Circa la conservazione delle scritture si disciplinava soltanto il caso in cui il rogatario non avesse eredi notai e non avesse lasciato a un collega le proprie scritture, o quelle già ereditate o acquistate. I consoli del Collegio dovevano denunciare la morte del notaio al podestà o al suo giudice che, convocati gli eredi, si facevano consegnare l'archivio e lo assegnavano a un collegiato scelto dagli stessi. Il designato era autorizzato all'estrazione, ma doveva versare agli eredi la metà dei diritti di copia. Incorreva in una pena chi, non essendo matricolato, detenesse scritture di notai morti da più di un mese e risultavano nulli eventuali trasferimenti in favore di terzi non collegiati<sup>11</sup>.

A un successivo periodo di dominazione fiorentina, negli anni settanta del Quattrocento, risalgono sia la revisione dei capitoli trecenteschi, che prescrisse nuove norme sulle modalità di ammissione<sup>12</sup>, sia gli statuti della matricola del Collegio, dedicati quasi esclusivamente alla disciplina dell'arte notarile. I nuovi capitoli riconoscevano fra l'altro ai soli matricolati la privativa di redigere istrumenti e scritture pubbliche a Sarzana e nel distretto<sup>13</sup>, ma non introdussero novità per la conservazione delle scritture.

Il *corpus* normativo a stampa del 1529, legato al periodo di soggezione a San Giorgio<sup>14</sup> e confermato con minimi aggiustamenti nel 1562, data del definitivo passaggio di Sarzana alla Repubblica di Genova<sup>15</sup>, ripropose i capitoli trecenteschi e le aggiunte fiorentine, senza eliminarne contraddizioni e incongruenze. Come per il passato il console del Collegio doveva denunciare la morte del notaio al capitano e al suo giudice, che ne assegnavano l'archivio a un collegiato, scelto da console e consiglieri del Collegio o dagli eredi, se sussistevano. Il designato era autorizzato all'estrazione degli istrumenti del defunto e doveva versare agli eredi la metà dei diritti di copia; risultavano nulli eventuali trasferimenti in favore di terzi non collegiati. Una lunga integrazione impose però al custode di rubricare di sua mano tutti i contratti ricevuti in consegna, in presenza di un collegiato, su uno speciale registro che doveva essere versato in cancelleria<sup>16</sup>.

Nei decenni successivi la normativa sulla conservazione delle scritture notarili risultò sempre più inadeguata tanto da indurre il Senato genovese a intervenire. Un decreto del 25 settembre 1612 incaricò il Collegio di recuperare le scritture e i protocolli di tutti i notai defunti della giurisdizione sarzanese e di farne redigere l'inventario da conservare nei propri atti. Gli archivi lasciati a eredi notai potevano rimanere presso i destinatari sino alla loro morte, purché ne redigessero l'inventario e si impegnassero a custodirli fedelmente e a renderne conto al Senato o al Collegio; quelli di rogatari deceduti senza parenti notai dovevano essere affidati a un collega, indicato dagli eredi, per un periodo di dodici anni e poi consegnati al Collegio per essere versati all'archivio pubblico; il custode

7 *Statuti Albenga* 1519, cc. XIXv-XXr, cap. 56 *De cartulariis notariorum defunctorum*; ROCCATAGLIATA 2001, p. 130.

8 *Repertorio degli statuti* 2003, p. 95.

9 *Statuti Sarzana* 1979, pp. 163-165.

10 *Statuti Sarzana* 1965, p. 85, l. I, cap. *De Collegio iudicum, medicorum et notariorum de Sarzana*.

11 *Ibidem*, p. 88, l. I, cap. *De contractibus notariorum defunctorum viventibus notariis consignandis*.

12 *Statuto fiorentino*, cc. 2v-3r, l. I, cap. 78 *De Collegio iudicum medicorum et notariorum de Sarzana*.

13 *Statuti della Matricola* 1473, cc. 3v-4r, cap. 4 *De instrumentis et scripturis non conficiendis a notariis forensibus. Reformationes* [1706], pp. 112-113.

14 Sul contratto di dedizione al Banco di San Giorgio del 25 aprile 1484 v. *Capitoli di San Giorgio* 1529, cc. 63r-67r.

15 *Confirmationes Statutorum, et Conventionum (...) 1562*, in *Reformationes* [1706], pp. 1-6; BONATTI, RATTI 1991, p. 86.

16 *Statuti Sarzana* 1529, cc. XVIIIv-XXr, l. I, cap. 69 *De contractibus notariorum defunctorum vivis notariis consignandis*.

designato, oltre a compilare l'inventario, doveva versare una cauzione a garanzia di una fedele custodia e della futura consegna. L'archivio pubblico doveva essere chiuso con più chiavi e affidato alla cura di due collegiati, incaricati di conservare le scritture, di inventariarle e di estrarne copia dietro compenso<sup>17</sup>.

Le nuove norme non dovettero trovare subito completa applicazione perché dodici anni dopo, il 18 luglio 1624, il Senato genovese autorizzò il capitano e commissario Paolo Agostino Spinola a far versare negli archivi i protocolli e le scritture pubbliche di Sarzana e del Capitanato e a far conservare e custodire quelle già acquisite in luoghi asciutti, chiusi con più chiavi<sup>18</sup>. Il testo parla genericamente di archivi, come se a Sarzana funzionassero sia quello pubblico, ove erano versati gli atti di curia, sia quello notarile, soggetti entrambi alla vigilanza del commissario. Quello notarile in realtà doveva ancora essere allestito e fu proprio lo Spinola che ne curò la realizzazione, come risulta da una serie di provvedimenti conservati dal *Liber Collegii*, tutt'ora inedito, la cui compilazione fu avviata proprio durante il suo mandato, il 24 luglio 1624<sup>19</sup>. A quella data il giurisdicente emanò nuove disposizioni per una migliore gestione del Collegio e per l'effettiva attuazione del decreto del 1612. In particolare i due futuri archivisti non avrebbero dovuto permettere l'accesso alla sede dell'archivio sino al totale riordino; in seguito il proconsole, i consiglieri, i giovani di curia e terzi autorizzati avrebbero potuto entrare solo in loro presenza. Gli addetti alla custodia non dovevano portare originali fuori dall'archivio; dovevano compilare le copie autentiche in loco o farle compilare dai giovani sempre in loro presenza; non si poteva entrare in archivio di notte, con o senza fuoco; tutti i notai collegiati dovevano far predisporre a loro spese le *capsule* ove conservare le scritture, che avrebbero dovuto essere consegnate entro un trimestre<sup>20</sup>. Il 14 agosto successivo lo Spinola stabilì inoltre che chiunque fosse in possesso di scritture pubbliche o di protocolli di notai morti, dovesse consegnarli entro otto giorni; dopo tale termine nessun notaio, esclusi gli archivisti, avrebbe potuto continuare a estrarre copie dalle scritture illecitamente detenute<sup>21</sup>.

La consegna delle scritture dovette comportare seri problemi organizzativi perché il 25 agosto 1624 il Commissario concesse una proroga per la consegna a

tutto il mese di settembre, visto che il locale destinato a ospitare l'archivio non era ancora del tutto pronto e conteneva gran quantità di pezzi già consegnati<sup>22</sup>. Dai documenti del *Liber Collegii* apprendiamo però che sin dal settembre due deputati dal Collegio avevano cominciato a inventariare le scritture dei notai defunti, che erano poi consegnate dal proconsole e dai consiglieri ad altri notai, designati dagli eredi, per un periodo di dodici anni dalla morte del produttore<sup>23</sup>.

Il 14 aprile 1625, anche a seguito dell'opposizione di alcune comunità che si erano rivolte al Senato genovese, lo Spinola concesse ai professionisti che conservassero scritture notarili, ricevute per eredità o per legato o ad altro titolo, di tenerle oltre il termine dei dodici anni come se le avessero rogate essi stessi, purché ne redigessero l'inventario e prestassero la prescritta garanzia al Collegio. Le scritture che rimanevano in archivio dovevano essere riposte in *armarii*, appositamente fabbricati, le cui chiavi dovevano essere consegnate ai proprietari e ai loro eredi, che avevano diritto in perpetuo, in deroga al decreto del 1612, alla metà dei proventi. Gli archivisti erano tenuti a rilasciare copia delle scritture archiviate, rispettando il tariffario in vigore nei luoghi ove istrumenti e atti erano stati rogati. Filze di scritture e protocolli non potevano essere portati fuori dall'archivio né potevano essere consultati se non in presenza di almeno un archivistista. Infine, se nel termine di dodici anni dalla morte di un rogatario, qualcuno dei figli o degli eredi del defunto fosse stato creato notaio, gli si dovevano restituire scritture e protocolli, come se fosse già stato notaio al momento della morte del parente<sup>24</sup>.

Nel frattempo i lavori di allestimento dell'archivio erano proseguiti: il locale era stato sistemato a spese della comunità e gli *scrinioli* erano stati fabbricati a spese dei notai del Collegio. Si era quindi provveduto a registrare tutte le scritture pubbliche e a riporle in *capsule* sigillate, contraddistinte da numeri e da iscrizioni per individuarne il rogatario<sup>25</sup>. L'elenco di consistenza, prescritto dal Capitano per scongiurare ogni futura dispersione e annotato nel *Liber Collegii*, descrive in modo analitico gli archivi di 69 notai attivi a Sarzana e in altre località del Capitanato: si tratta di 662 pezzi, tra libri e filze di istrumenti e atti, databili fra il 1293 e il 1610, risalenti soprattutto al XVI secolo, distribuiti in 30 *capsule*, le cui chiavi furono conse-

17 Capitoli, et Ordini per li Protocolli de Notari Morti; Et Autorità del Ven. Collegio, in *Reformationes* [1706], pp. 29-31.

18 Altri ordini per detti Protocolli, in *Reformationes* [1706], pp. 31-32.

19 *Liber Venerandi Collegii*, c. 1r.

20 *Ibidem*, cc. 1r-4r.

21 *Ibidem*, cc. 4v-5r.

22 *Ibidem*, c. 5v.

23 *Ibidem*, cc. 6v-7v, 9r-10v.

24 *Ibidem*, cc. 16r-17r.

25 *Ibidem*, c. 11r-v.

26 *Ibidem*, cc. 11v-15v.

gnate ai proprietari delle scritture<sup>26</sup>. Il 26 aprile 1625 furono eletti gli archivisti e il 17 maggio 1625 lo Spinola consegnò le scritture a proconsole e consiglieri che si impegnarono a farle conservare in perpetuo<sup>27</sup>.

Purtroppo la creazione dell'archivio non segnò l'inizio di un processo virtuoso per la conservazione delle scritture notarili a Sarzana. Aver tentato di incentivare il deposito delle carte, grazie al diritto perpetuo alla metà degli emolumenti per gli eredi, e di vincere le resistenze dei notai con la deroga al termine dei dodici anni, aveva depotenziato il decreto del 1612, senza stroncare il commercio di scritture notarili, le sottrazioni all'archivio e soprattutto la loro mancata consegna. Tali irregolarità, che emergono da alcune delibere del *Liber Collegii*<sup>28</sup>, erano favorite dal trasferimento al Collegio notarile di ogni competenza in materia, tanto che una lettera anonima del 1° agosto 1685 chiedeva al Commissario di far osservare i decreti del Senato di inizio Seicento "perché li medemi notari, che toccarebbero farlo, lo trascurano sotto forti qualche interessi proprii"<sup>29</sup>. Nel giro di pochi decenni l'archivio notarile sarzanese aveva di fatto cessato di incrementarsi anche perché nel frattempo, a partire dal 1653, erano entrate in vigore nuove norme sugli archivi dei notai *extra moenia* su cui torneremo più avanti.

Passiamo infine a Savona le cui compilazioni statutarie delineano un quadro conservativo ben più complesso grazie al lungo periodo di autonomia politica e normativa della città del Ponente. Dagli *Statuta antiquissima*, databili al 1345, è possibile individuare fasi successive di intervento dell'autorità pubblica. In un periodo più antico, databile forse alla seconda metà del Duecento, il Comune si limitò a conferire la qualifica di notai pubblici a cittadini savonesi o residenti in città da almeno dieci anni, gli unici che potevano accedere ai pubblici uffici o redigere istrumenti che godessero di pubblica fede. Ogni notaio pubblico doveva rispettare termini precisi per la stesura dei contratti e, in caso di cambio definitivo di residenza o di morte, doveva lasciare il suo archivio al Comune o a uno scriba savonese<sup>30</sup>. In una fase successiva, forse coeva all'epoca di redazione degli statuti, il Comune provvide a costituire il Collegio dei notai savonesi, forse

istituzionalizzando una matricola preesistente. Tale Collegio era costituito da un numero massimo di 60 membri, cittadini di Savona o ivi residenti, di almeno sedici anni, che dovevano essere annotati sul registro matricola per poter accedere all'ufficio di scriba del Comune ed esercitare in città e nel distretto. Si ribadirono i precetti relativi alla stesura dei contratti e si impose al rogatario che si assentasse da Savona di affidare a un collegiato l'archivio personale, per consentire il rilascio di copie<sup>31</sup>.

La successiva compilazione del 1376, che presenta un impianto innovativo rispetto agli *Statuta antiquissima*<sup>32</sup>, oltre a impartire disposizioni sempre più minuziose per la redazione delle scritture, stabilì per la prima volta le modalità di conservazione degli atti pubblici: alla fine del mandato annuale degli scribi i registri della cancelleria, dei consigli di Savona e dei processi penali erano versati all'archivio storico conservato presso gli Anziani, mentre i registri di atti civili restavano affidati ai notai che li avevano redatti per agevolare il rilascio di copia, e confluivano quindi nel loro archivio privato<sup>33</sup>.

Il capitolo sul Collegio notarile definì funzioni e competenze degli organi di governo dell'associazione, costituita da un numero invariato di 60 membri, innovò le procedure per l'accesso con vistose differenze tra notai originari di Savona e distretto o ivi residenti da almeno dieci anni; impose al collegiato forestiero di versare una cauzione a garanzia del mantenimento del suo archivio in città, in caso di assenza superiore al mese, e di lasciare il suo archivio a un collega o ai rettori del Collegio per consentire il rilascio di copie<sup>34</sup>.

Il *corpus* normativo del 1376 soprattutto indica che quell'anno il Collegio savonese si assunse l'onere di costituire un archivio dei notai morti perché entro il 1 agosto i rettori dovevano far predisporre un armario o scrigno, chiuso con due chiavi diverse, da conservare nel convento dei Frati Minori di Savona, e assegnare alla cura dell'archivio due collegiati. Costoro avevano facoltà di rilasciare copia di istrumenti e atti conservati in archivio e riscuotevano metà dei proventi, da ripartirsi al 50%, mentre l'altra metà toccava agli eredi del defunto. Se sussisteva però un erede diretto o un collaterale del rogatario idoneo a entrare in futuro nel Collegio o già collegiato, la legge

27 *Ibidem*, cc. 10v-11r, 16 r.

28 *Ibidem*, cc. 41v-42r, 58r, 63r-v, 64r-v, 69r-v.

29 *Ibidem*, cc. 66v-67r.

30 BALLETO 1971, I, pp. 104-105, l. I, cap. XXXVIII *De instrumentis firmis habendis et de notariis operantibus officium notarie*; ROCCATAGLIATA 1996, pp. 13-14, 48; ROCCATAGLIATA 1997, p. 6.

31 BALLETO 1971, II, pp. 260-264, l. VII, cap. CXXX *De Collegio seu ordinazione notariorum Saone*; ROCCATAGLIATA 1996, pp. 14-15,

50-52; ROCCATAGLIATA 1997, pp. 6-7.

32 ROCCATAGLIATA 1996, p. 15.

33 *Statuti Savona 1376*, cc. 27v-28r, cap. XXVI *De officio et elezione ancianorum comunis Saone*; ROCCATAGLIATA 1996, pp. 18, 54-55.

34 *Statuti Savona 1376*, cc. 44v-47v, cap. XXXVI *De Colegio et ordinazione notariorum Saone*; ROCCATAGLIATA 1996, pp. 20-22, 60-65; ROCCATAGLIATA 1997, pp. 11-14.

gli assegnava la custodia dell'archivio; se gli aspiranti erano più di uno, spettava al podestà definire a chi toccassero le carte del defunto, ma la metà dei diritti di copia doveva comunque essere ripartita in quote uguali fra tutti gli eredi<sup>35</sup>.

La successiva compilazione del 1404<sup>36</sup> ribadì le norme sulla conservazione delle serie prodotte dagli scribi comunali, affidando come per il passato le unità archivistiche contenenti atti civili ai notai che le avevano redatte<sup>37</sup>. Introdusse qualche variazione nella normativa sul Collegio, con la riduzione dell'organico a 50 membri; mantenne immutate la procedura di ammissione e la cauzione che il notaio non originario di Savona doveva versare a garanzia del mantenimento del suo archivio in città, in caso di assenza superiore al mese. Invariata rimase anche la gestione dell'archivio dei notai defunti, affidato alla custodia di due collegiati che ripartivano i proventi con gli eredi, ma le due chiavi diverse, loro affidate, non erano più quelle dell'armadio ma della porta del locale di conservazione<sup>38</sup>.

Un'ulteriore revisione che interessò soltanto il capitolo sul Collegio, approvata dal Senato genovese nel 1552<sup>39</sup>, ricalca sostanzialmente l'omologa rubrica del 1404, anche se furono introdotti importanti aggiustamenti per adeguarlo alla sopravvenuta subordinazione di Savona a Genova e per rimediare a un periodo di grave declino dell'associazione<sup>40</sup>. In particolare l'organico fu drasticamente ridotto a non più di 12-15 ascritti, la cui aggregazione, una volta superato l'esame di ammissione, era condizionata dal beneplacito del governo centrale. Come per il passato i rettori dovevano farsi carico dell'archivio notarile, ma dovevano farvi riporre anche le scritture dei notai che avessero abbandonato la professione o non le custodissero adeguatamente e farvi depositare quelle di associati che si assentassero temporaneamente dalla città o dal distretto senza affidarle a un collega; dovevano recuperare le scritture disperse e rivendicare quelle detenute abusivamente da privati; i diritti di copia andavano ripartiti per un terzo ciascuno fra archivisti, eredi del notaio e Collegio, obbligato a devolvere la

propria quota alle spese di gestione dell'archivio. Soltanto chi fosse ascritto al Collegio o abilitato ad accedervi poteva ereditare l'archivio di un notaio defunto purché fosse parente entro il terzo grado secondo il diritto canonico<sup>41</sup>.

L'archivio notarile a carico del Collegio continuò a sussistere nel corso del Seicento a quanto risulta dall'autodifesa del notaio Filippo Alberto Pollero, che consultò e utilizzò pezzi d'archivio, incluso un inventario delle scritture spettanti al Collegio del 1553 oggi perduto, e la filza degli atti del Collegio suddetto<sup>42</sup>. Dalla documentazione superstite di tale filza, relativa agli anni 1661-1693, non sappiamo dove fosse ubicato l'archivio, chiuso con tre diverse chiavi, né possiamo valutarne la consistenza; emerge però che l'istituto di conservazione si andava sempre più depauperando perché alla morte di un notaio le sue scritture passavano a un collega oppure qualche collegiato acquistava dagli eredi le carte di uno o più rogatari già versate in archivio e ne otteneva la consegna<sup>43</sup>. Troviamo così applicate le innovazioni normative cui si è già accennato, introdotte alla metà del Seicento per gli archivi dei notai *extra moenia*, autorizzati a rogare nel Dominio fino a tre miglia da Genova<sup>44</sup>.

Un decreto del Senato del 19 settembre 1652 aveva affidato la conservazione e il reperimento delle scritture dei notai *extra moenia* defunti, sospesi, assenti o comunque impediti, alle comunità del Dominio che avrebbero dovuto a loro spese predisporre una stanza sicura, chiusa con due chiavi, affidate rispettivamente all'attuario e al cancelliere del luogo. I due, oltre a svolgere funzioni di custodi e archivisti con facoltà di rilasciare copia, erano incaricati di recuperare le scritture disperse; a fine mandato l'attuario di ogni comunità doveva inviare al cancelliere del Collegio notarile di Genova e ai Supremi sindicatori l'inventario delle scritture ricevute in consegna. Per favorire il versamento all'archivio era garantita agli eredi la metà dei proventi di copia per un periodo di dodici anni dalla morte del notaio, mentre erano al solito salvaguardati

35 *Statuti Savona* 1376, c. 47r-v.; ROCCATAGLIATA 1996, pp. 22, 64-65; ROCCATAGLIATA 1997, p. 14.

36 ROCCATAGLIATA 1996, pp. 22-23.

37 *Statuti Savona* 1404, c. 36v, cap. *De sex scribis curie comunis Saone et de taxatione solutionis eorum*; ROCCATAGLIATA 1996, pp. 25, 73.

38 *Statuti Savona* 1404, cc. 43v-44r, 45v-46r, cap. *De Collegio et ordinatione notariorum Saone*; ROCCATAGLIATA 1996, pp. 25-26, 76-77, 79-81; ROCCATAGLIATA 1997, pp. 16-17.

39 *Statuti Savona* 1552, c. 5v; ROCCATAGLIATA 1997, pp. 23, 62.

40 ROCCATAGLIATA 1997, pp. 21-22.

41 *Statuti Savona* 1552, cc. 6r, 8r-9r; ROCCATAGLIATA 1997, pp. 23-25, 62, 64-65. La successiva revisione statutaria approvata nel 1581 ripropose quasi integralmente la rubrica relativa al Collegio

dei notai del 1552 e fissò l'organico a quindici unità: *Statuti Savona* 1581, cc. 86r-97v; ROCCATAGLIATA 1997, pp. 29, 67.

42 POLLERO 1696, pp. 51-59. Sul Pollero v. ROCCATAGLIATA 1997, pp. 39-43.

43 *Filza Collegio*, docc. 175, 183, 185, 202, 236-238. Su questa filza, parte centrale superstite dell'unico pezzo prodotto dal Collegio nell'arco di due secoli e mezzo v. ROCCATAGLIATA 1997, pp. 43-51.

44 Sui notai *extra moenia* che esercitavano la professione *ab aqua fluminis Bisannis et a ponte rupto citra et ab aqua fluminis Pulcifere ac a monasterio Sancti Bartholomei de Cartuxia etiam citra et ab arce Castellati super monte sito citra usque ad litus maris* e che ebbero spesso la funzione di causidici v. COSTAMAGNA 1970, pp. 177-178, 184-186, 237-240, 242-245; FERRANTE 1989, pp. 235-245, 269-298.

i diritti degli eredi abilitati al notariato a conservare le carte, previo versamento di un'adeguata cauzione<sup>45</sup>.

La forte resistenza delle comunità locali, che non intendevano sostenere spese per la gestione dell'archivio notarile, indusse ben presto il Senato a razionalizzare una prassi ormai diffusa che, in assenza di eredi notai, prevedeva il passaggio dei protocolli del defunto a un altro rogatario, di norma a titolo oneroso. In forza di un nuovo provvedimento del 7 giugno 1653 spettava al giudicante consegnare l'archivio di un notaio deceduto al rogatario del medesimo luogo, con preferenza per il più vicino parente, che garantisse il maggior profitto agli eredi, nonché recuperare e assegnare a un notaio scritture e protocolli detenuti abusivamente da privati; il custode doveva depositare una cauzione, redigere inventario delle carte avute in consegna e prepararne le pandette, se mancanti, entro un mese dalla morte del collega. Per esercitare al meglio la vigilanza si prescriveva di censire tutti i fogliazzi e protocolli dei notai *extra moenia* defunti; ogni inventario, sottoscritto dall'assegnatario e dall'attuario, era redatto in duplice esemplare, uno conservato negli atti di curia e l'altro inviato all'archivio del Collegio di Genova. Sulla scorta del materiale ricevuto il cancelliere del Collegio redigeva una pandetta di tutti i notai morti, annotando accanto al nome del deceduto quello del custode e l'elenco di consistenza del relativo archivio, e predisponendo la matricola di tutti i notai *extra moenia* in attività a Genova, nelle tre podesterie e nel Dominio<sup>46</sup>.

Il provvedimento fu disatteso nei decenni successivi, perché il 1 marzo 1734 i Supremi sindacatori, cui spettava la vigilanza in materia archivistica, emanarono gli "Ordini per li notari extramoenia e loro atti" per rimediare a trascuratezze diffuse. Oltre a prevedere un rigoroso controllo sulla stesura degli atti, si ripropose un censimento di protocolli e scritture pubbliche dei notai del Dominio, prescrivendo ai giudicanti di farsi rilasciare da ogni rogatario una nota distinta di tutti i pezzi che conservavano e dei privati che detenevano scritture notarili. I giudicanti dove-

vano raccogliere le note, verificarne il contenuto e trasmetterle ai Sindicatori perché se ne formasse un indice nella loro cancelleria. In caso di morte, assenza o impedimento di un rogatario il collega più vicino doveva ricorrere allo scagno, raccogliere protocolli e scritture e redigerne l'inventario sottoscritto da due testimoni. Ovviamente gli eredi potevano assegnare le carte a un notaio di loro gradimento, ma approvato dal giudicante, che appartenesse alla medesima comunità o a un'altra confinante. Il custode, entro un mese dalla consegna, doveva riordinare l'archivio, compilare le eventuali pandette mancanti, redigere l'inventario e presentarne copia autentica al giudicante, che l'avrebbe consegnata a tempo debito ai commissari sindacatori per il deposito nella cancelleria dei Supremi<sup>47</sup>.

Un'interessante conferma dell'effettiva applicazione di tali norme la troviamo nel carteggio dei Supremi sindacatori relativo agli anni 1753-1790<sup>48</sup>, che conserva i 'dettagli' inviati dai giudicanti *pro tempore*, inclusi quelli di Albenga, Savona e Sarzana, in risposta a circolari che imponevano di censire i notai in attività e gli archivi notarili conservati nel Dominio. Alla prima lettera del 20 novembre 1753 non risposero né Albenga né Sarzana; il governatore di Savona Sini-baldo Fieschi, in data 24 marzo 1754, inviò a Genova le dichiarazioni di undici notai, uno di Vado, uno di Spotorno, tre di Quiliano e sei di Savona, precisando che qualche altro non l'aveva presentata perché non aveva nulla in custodia<sup>49</sup>. A seguito di una nuova circolare del 26 novembre 1755, che sollecitava chi non aveva ottemperato agli ordini, il commissario di Sarzana Giulio Spinola, in data 26 gennaio 1756, inviò le fedeli di quattordici notai, uno di Castelnuovo, uno di Sarzanello, uno di Vezzano, due di Ameglia, tre di Ortonovo e sei di Sarzana<sup>50</sup>; il commissario di Albenga Domenico Galeano riuscì a trasmettere a Genova le fedeli di nove professionisti soltanto il 25 febbraio 1756, grazie a un decreto del Senato del 21 gennaio che impose anche ai notai albeganesi di obbedire al mandato dei Supremi<sup>51</sup>. In risposta a una successiva

45 *Circa modum notariorum extramoenia creandorum* 1770, pp. 61-67; COSTAMAGNA 1970, pp. 186, 238-239; ROCCATAGLIATA 2004, pp. III-IV.

46 *Capitoli et ordini* 1653, pp. 15-19; COSTAMAGNA 1970, pp. 239-240, 243; ROCCATAGLIATA 2004, pp. IV-V.

47 *Atti governativi*, cc. 40v-44r; GIOFFRÉ 1956-1957, p. 375; ROCCATAGLIATA 2004, pp. V-VII.

48 Per un panorama completo dei notai attivi nel Dominio dal 1753 al 1791 v. ROCCATAGLIATA 2004, pp. 5-149.

49 Sono censiti Giovanni Lugaro di Vado; Francesco Salvatore Bensi di Spotorno; Ottaviano Pertusio, Gio. Battista Giordano e Gian Francesco Rebella di Quiliano; Innocenzo Monleone, Domenico Francesco Saverio Solimano, Bartolomeo Conrado, Francesco Maria Giusino, Marc'Antonio Castellani e Gio. Agostino Ratto di Savona;

*Supremi sindacatori*, 560, n. 31; ROCCATAGLIATA 1997, pp. 53-54; ROCCATAGLIATA 2004, pp. X-XI, 52-55.

50 Sono censiti Benedetto Antonio Bastreri di Castelnuovo; Giuseppe del Monte di Sarzanello; Scipione de Marchi di Vezzano; Giovanni Germi e Andrea Tonarelli di Ameglia, Gian Ambrogio Furia, Bonifacio e Agostino Maria Beggi di Ortonovo; Andrea Poch, Carlo Benettini, Pietro Magni, Giuseppe Vivaldi, Gio. Maria de Rossi e Francesco Maria Lari di Sarzana: *Supremi sindacatori*, 560, n. 47; ROCCATAGLIATA 2004, pp. 136-139.

51 Sono censiti Tommaso Noberasco, Francesco Antonio Anfosso, Gio. Lorenzo Borlino, Giuseppe Maria Felice Bregliano, Gio. Antonio Orengo, Gio. Gerolamo Noberasco, Nicolò Felice Giorgi, Domenico Antonio Rolando, Gio. Battista Antonio Scrigna: *Supremi sindacatori*, 560, nn. 49, 50; ROCCATAGLIATA 2004, pp. XI, 36-37.

circolare del 1° agosto 1763, che richiedeva dati aggiornati sugli archivi dei notai *extra moenia*, il governatore di Savona Gian Battista de Marini, in data 4 settembre, inviò le fedeli di ventidue notai, uno di Vado, tre di Spotorno, tre di Quiliano, quindici di Savona<sup>52</sup>; il 16 settembre il vicario e governatore surrogato di Sarzana Giuseppe Maria Solari spedì le dichiarazioni di nove rogatari, uno di Castelnuovo, due di Ortonovo e sei di Sarzana<sup>53</sup>; infine il commissario di Albenga Vincenzo Ricci, il 9 novembre, segnalò soltanto un notaio di Laigueglia<sup>54</sup>.

Dalle fedeli pervenute risulta che i notai a inizio carriera disponevano soltanto dell'archivio personale ma la maggior parte dei professionisti conservava almeno i protocolli di un altro notaio, il padre, il nonno per lo più paterno, talora un fratello, uno zio, un agnato: a Bartolomeo Conrado di Savona, ad esempio, furono consegnati i protocolli di Ottaviano e Giovanni Francesco Isnardi come al notaio più prossimo, agnato di Francesco<sup>55</sup>. Il nucleo originario di gran parte dei complessi documentari era costituito quindi dagli archivi di parenti: scorrendo gli elenchi dei produttori è possibile individuare vere e proprie dinastie di notai, conoscerne gli esponenti, i legami parentali e l'arco cronologico in cui hanno operato; incontriamo così famiglie dedite al notariato da almeno cinque generazioni come i Rebella di Quiliano e i Conrado di Savona<sup>56</sup>. Queste acquisizioni non giustificano però da sole le concentrazioni documentarie che emergono dal carteggio; le fedeli sono purtroppo reticenti in proposito e solo occasionalmente accennano alla compravendita tra un notaio e gli eredi di un collega defunto: il notaio Ottaviano Pertusio di Quiliano, ad esempio, dichiara di con-

servare i protocolli di Antonio Saccarello di Vado acquistati nel febbraio 1741<sup>57</sup>; qualche professionista ne ha ricevuto in eredità come il fogliazzo che il defunto Filippo Arneri di Ortovero ha lasciato a Gio. Gerolamo Noberasco di Albenga<sup>58</sup>.

In ciascuna delle tre circoscrizioni si individuano uno o due complessi documentari assai consistenti: ad Albenga quelli di Gio. Antonio Orengo (132 pezzi di 8 notai, relativi agli anni 1586-1740) e di Nicolò Felice Giorgi (184 pezzi di 11 rogatari, relativi agli anni 1633-1743); a Savona quelli di Innocenzo Monleone (unità non quantificate di 12 notai, relative agli anni 1586-1743) e di Bartolomeo Conrado (unità non quantificate di 35 notai, relative agli anni 1400-1723); a Sarzana quello di Gio. Maria de Rossi (299 pezzi di 29 rogatari, relativi agli anni 1442-1750). È un fenomeno che si riscontra un po' in tutto il Dominio e soprattutto nelle circoscrizioni più importanti, ove i notai più esperti o più autorevoli o più longevi e/o anche più abbienti, che offrivano maggiori compensi agli eredi e migliori garanzie di conservazione, diventavano un referente privilegiato del giurisdicente *pro tempore* e costituivano un polo di attrazione per le carte di quanti non lasciavano eredi abilitati al notariato<sup>59</sup>.

Anche se dal carteggio dei Supremi emergono indubbe disfunzioni perché molti eredi di notai continuavano a detenere abusivamente i protocolli che formalmente risultavano affidati a un custode<sup>60</sup>, l'interesse economico che spingeva il singolo professionista a conservare il proprio archivio e quelli aggregati, di ascendenti o di colleghi, ha finito col garantire la salvaguardia di scritture anche disordinate o vetuste<sup>61</sup> e col supplire alla mancata costituzione nel Dominio di archivi notarili pubblici<sup>62</sup>.

52 Rispetto al 1754 (v. sopra nota 49) sono attivi nella circoscrizione di Savona nuovi notai, Raffaele Bensi e Agostino B[...]nzione a Spotorno; Carl'Antonio Vadone a Quiliano; Nicolò Antonio Tissoni, Domenico Maria Giuria, Ignazio Francesco Saverio Isnardo, Nicolò Gentile, Filippo Alberto Polleri, Giacomo Filippo Monleone, Francesco Maria Conrado, Vincenzo Maria Cattaneo, Gio. Paolo Menavino e Gaetano Filippo Isnardi a Savona; risulta invece deceduto Domenico Francesco Solimano di Savona: *Supremi sindacatori*, 560, n. 73; ROCCATAGLIATA 2004, pp. 55-59.

53 Rispetto al 1756 (v. sopra nota 50) è attivo a Sarzana un nuovo notaio, Francesco Maria Mascardi, mentre era deceduto Giuseppe del Monte di Sarzanello: *Supremi sindacatori*, 560, n. 81; ROCCATAGLIATA 2004, pp. 139-141. Mancano le fedeli di Giovanni Germi e Andrea Tonarelli di Ameglia, ancora vivi il 2 ottobre 1782, quella di Scipione de Marchi di Vezzano, inviata dal podestà di Arcola e Vezzano il 5 settembre 1763, e quella di Gian Ambrogio Furia, che risulta bandito il 16 febbraio 1791: *Supremi sindacatori*, 560, nn. 85,

134; 561, n. 108; ROCCATAGLIATA 2004, pp. 134, 142.

54 Si tratta di Matteo Gaggino: *Supremi sindacatori*, 560, n. 59A; ROCCATAGLIATA 2004, p. 38.

55 *Supremi sindacatori*, 560, nn. 31, 73; ROCCATAGLIATA 2004, pp. XIX, 53, 56.

56 ROCCATAGLIATA 2004, pp. XXI-XXII.

57 *Supremi sindacatori*, 560, n. 31; ROCCATAGLIATA 2004, pp. XIX, 55.

58 *Supremi sindacatori*, 560, n. 50; ROCCATAGLIATA 2004, pp. XX, 37.

59 ROCCATAGLIATA 2004, pp. XVIII-XIX.

60 *Ibidem*, pp. XXII-XXIV.

61 *Ibidem*, pp. XII, XXVIII-XXIX.

62 Soltanto la legge sul notariato del 1804 prevede l'istituzione di pubblici archivi in ogni capoluogo di giurisdizione della Repubblica ligure, mentre il sistema dell'insinuazione, già vigente nel Regno di Sardegna, fu esteso al Ducato di Genova da un regio editto del 1816: MAZZANTI PEPE 1983, pp. 138-139, 155-156; ANCARANI 1983, p. 253.

## Bibliografia

- ACCAME P. 1901, *Legislazione medioevale ligure – volume primo. Statuti di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo.
- ANCARANI G. 1983, *L'ordinamento del notariato dalla legislazione degli Stati preunitari alla prima legge italiana*, in *Il notariato in Italia dall'Età napoleonica all'Unità*, sezione II (Studi storici sul notariato, VII), Roma, pp. 233-548.
- ASSINI A. 1994, *L'archivio del Collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento, in Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana (Atti del Convegno Internazionale di Studi storici per le Celebrazioni Colombiane, Genova, 12-14 marzo 1992)*, a cura di V. Piergiovanni (Per una storia del notariato italiano, II), Milano, pp. 215-228.
- Atti governativi* = ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Manoscritti* 604, *Atti governativi anni 1723-1795*, cc. 40v-44r.
- BALLETTO L. 1971, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, voll. 2 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 8-9), Genova.
- BONATTI F., RATTI M. 1991, *Sarzana*, Genova.
- Capitoli di San Giorgio 1529 = Capitula Magnificorum Dominorum Protectorum Comperarum Sancti Georgii Excelsi Communis Ianue*, Parmae, Per Antonium Viotum, cc. 63r-67r.
- Capitoli et ordini 1653* = ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Notai ignoti 377, Capitoli et ordini circa i notari extramenia di tutto il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova*, Genova, Pier Giovanni Calenzani, pp. 15-19.
- Circa modum notariorum extramenia creandorum 1770* = ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Biblioteca* 84. M. I. 36, *Riforma delle leggi, ordini e decreti del venerando Collegio de Notari con la comprovazione del Serenissimo Senato*, Genova, Stamperia Gesiniana, pp. 61-67.
- CHIAUDANO M., MORESCO M. 1935, *Il cartolare di Giovanni Scriba (Regesta Chartarum, 19, 20)*, Torino.
- COSTAMAGNA G. 1970, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere* (Studi storici sul notariato italiano, I), Roma.
- COSTAMAGNA G. 1990, *La conservazione della documentazione notarile nella Repubblica di Genova*, in "Archivi per la storia", III/1, pp. 7-20.
- FERRANTE R. 1989, *Il "governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXII, pp. 181-299.
- Filza Collegio* = ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA, *Fondo notai*, filza s.n. *Collegio dei notai*.
- GIOFFRÉ D. 1956-1957, *Alcuni aspetti della legislazione archivistica della Repubblica di Genova*, in "Bullettino dell'«Archivio Paleografico Italiano»", n.s., II-III, pp. 369-382.
- Liber Venerandi Collegii* = ARCHIVIO DEL COMUNE DI SARZANA, *Archivio storico, Diversorum*, 374/30, *Liber Venerandi Collegii M.M. Doctorum et Notariorum Civitatis Sarzanae*.
- MAZZANTI PEPE F. 1983, *Modello francese e ordinamenti notarili italiani in età napoleonica*, in *Il notariato in Italia dall'Età napoleonica all'Unità*, sezione I (Studi storici sul notariato, VII), Roma, pp. 17-231.
- PIERGIOVANNI V. 1980, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova.
- POLLERO F.A. 1696, *Epicherema cioè breve discorso per difesa di sua persona e carattere*, Torino, Per Gio. Battista Zappata.
- Reformationes [1706] = Reformationes ad nonnullas rubricas statuti civitatis Sarzanae cum aliis legibus*, Genuae, Typis Antonii Casamarae.
- Repertorio degli statuti 2003 = Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. Savelli (Fonti per la storia della Liguria, XIX), Genova.
- ROCCATAGLIATA A. 1996, *La legislazione archivistica del Comune di Savona* (Collana dell'Istituto di Storia del medioevo e della espansione europea, 2), Genova.
- ROCCATAGLIATA A. 1997, *Il Collegio e l'archivio dei notai di Savona* (Collana dell'Istituto di Storia del medioevo e della espansione europea, 3), Genova.
- ROCCATAGLIATA A. 2001, *Note sulla legislazione archivistica del Comune di Albenga*, in *Serta antiqua et medievalia V, Società e istituzioni del medioevo ligure* (Medioevo, I), Roma, pp. 119-134.
- ROCCATAGLIATA A. 2004, *Gli archivi notarili del Dominio genovese nella seconda metà del Settecento*, supplemento monografico alla rivista digitale "Balbisei-ricerche storiche genovesi", 1 ([www.balbisei.unige.it/archivioroccatagliata.pdf](http://www.balbisei.unige.it/archivioroccatagliata.pdf)).
- Statuti Albenga 1519 = Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane optime castigata*, Ast, Per Magistrum Franciscum Silvam.
- Statuti Albenga 1995 = Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. Costa Restagno (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), Bordighera.
- Statuti della Matricola 1473* = ARCHIVIO DEL COMUNE DI SARZANA, *Archivio storico, Statuti*, 38, *Statuta Matriculae Venerandi Collegii Doctorum et Notariorum Civitatis Sarzanae*.
- Statuti Sarzana 1529 = Statuta civitatis Sarzanae*, Parmae, Per Antonium Viotum.
- Statuti Sarzana 1965 = Gli statuti di Sarzana del 1330*, a cura di I. Gianfranceschi (Collana storica della Liguria orientale, III), Bordighera, pp. 15-227.
- Statuti Sarzana 1979 = Corpus Statutorum Lunigianensium, I (1140-1308)*, a cura di M.N. Conti (Studi e documenti di Lunigiana, V), La Spezia, pp. 127-178.
- Statuti Savona 1376* = ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA, *Comune* I, b. 6, *Statuta politica et civilia communis Saone*.
- Statuti Savona 1404* = ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA, *Comune* I, b. 7, *Statuta politica*.
- Statuti Savona 1552* = ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Senato, Sala Senarega 1282*, n. 134.
- Statuti Savona 1581* = ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Senato, Sala Senarega 1452*, n. 145, *Statuta politica civitatis Saone*.
- Statuto fiorentino* = ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 823.
- Supremi sindacatori* = ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Supremi sindacatori, Sala Gallo*, 560 e 561.